BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.06.2025 17:16:59 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.06.2025 17:38:08 CEST

DELIBERAZIONE 10 GIUGNO 2025
241/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA [*OMISSIS*] NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE AD UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASSOCIATO AL POD [*OMISSIS*]

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1343ª riunione del 10 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06 recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIQD) e l'Allegato B, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la norma CEI EN 50160;

- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 30 novembre 2024 (prot. Autorità 83933 del 2 dicembre 2024) e integrato in data 10 dicembre 2024 (prot. Autorità 86238 dell'11 dicembre 2024) a seguito di richiesta di integrazione documentale dell'Autorità trasmessa in data 10 dicembre 2024 (prot. 86162), [*omissis*] (di seguito: anche reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione, gestore) la presunta impossibilità di immettere in rete l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, associato al POD [*omissis*], a causa dei ripetuti distacchi dell'inverter attribuiti all'innalzamento della tensione oltre i limiti ammessi;
2. con nota del 12 dicembre 2024 (prot. 86767), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 17 gennaio 2025 (prot. Autorità 3071 del 20 gennaio 2024), e-distribuzione ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 21 gennaio 2025 (prot. Autorità 4003 del 21 gennaio 2025), la reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. con nota del 10 febbraio 2025 (prot. 8812), l'Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
6. con nota del 21 marzo 2025 (prot. Autorità 19703 del 21 marzo 2025), e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta;
7. con nota dell'8 aprile 2015 (prot. 24833), l'Autorità ha trasmesso alle parti una seconda richiesta di informazioni;
8. con note del 10 aprile 2025, rispettivamente identificate con prot. Autorità 25289 del 10 aprile 2025 e prot. Autorità 25630 dell'11 aprile 2025, [*omissis*] ed e-distribuzione hanno fornito le informazioni richieste;
9. in data 27 maggio 2025, la Direzione Infrastrutture Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del Titolo 6 del TIQD che disciplina la "*Qualità della tensione*":
    - l'articolo 50 rubricato "*Caratteristiche di qualità della tensione e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano*" e in particolare:
        i. il comma 50.1, il quale prevede che "*Per le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione diverse dalle interruzioni, dalle variazioni di frequenza e dalle variazioni della tensione*

di alimentazione nelle sole reti di distribuzione in bassa tensione, si applica quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160";

ii. il comma 50.3 secondo cui "*Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V (fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori e fra fase e neutro per le reti trifasi a quattro conduttori), si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V*";

- l'articolo 54 rubricato "*Monitoraggio delle variazioni di tensione in reti BT mediante i misuratori elettronici*" e in particolare:
  i. il comma 54.1, il quale prevede che "*I misuratori oggetto di monitoraggio devono misurare le variazioni della tensione di alimentazione in conformità alla più recente edizione della norma CEI EN 50160, registrando:*
     a) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è compreso tra la tensione minima e la tensione massima;
     b) numero di intervalli di 10 minuti, nell'arco di una settimana, durante i quali il valore medio della tensione nei 10 minuti è inferiore alla tensione minima;
     c) *valori massimo e minimo della tensione nell'arco di una settimana, calcolati come valori medi della tensione su intervalli di 10 minuti*";
  ii. il comma 54.2, secondo cui "*L'attività di monitoraggio realizzata periodicamente da ciascuna impresa distributrice deve prevedere:*
     a) la frequenza del monitoraggio a campione del valore efficace della tensione di alimentazione tramite i misuratori elettronici;
     b) il tempo massimo entro il quale tutta la rete BT viene sottoposta a monitoraggio a campione,
     e, in esito al monitoraggio, contenere:
     c) l'elenco dei punti che dal monitoraggio risultano essere di più grave non conformità alla norma CE EN 50160;
     d) i tempi di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i suddetti punti;
     e) *le iniziative di ripristino del valore efficace della tensione di alimentazione per i suddetti punti caratterizzati da non conformità non grave.*";

11. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TIQC:
    - Titolo 1 che individua le "*Disposizioni generali*", articolo 2 rubricato "*Definizioni*" e in particolare:
      i. il comma 2.1, lett. ww) secondo cui la "*verifica della tensione di fornitura*" è "*l'accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione definiti dal Titolo 6 del TIQD*";
    - Titolo 2 che individua gli "*Indicatori di qualità commerciale*" e in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 9 rubricato "*Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura e relativo corrispettivo*" e in particolare:
  - *i.* il comma 9.1, il quale prevede che "*Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura inviata dal richiedente o dal produttore e la data di messa a disposizione al richiedente del documento recante l'esito della verifica*";
  - *ii.* il comma 9.2, secondo cui "*Il corrispettivo per la verifica della tensione di fornitura è nullo in caso di accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione del Titolo 6 del TIQD, mentre e pari a 150,00 euro in caso di accertamento di valori della tensione compresi nei suddetti limiti*";
  - *iii.* il comma 9.3, il quale prevede che "*Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura compresi nei limiti di variazione definiti dal Titolo 6 del TIQD, il distributore è tenuto ad informare il richiedente o il produttore, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, che gli sarà addebitato il corrispettivo*";
  - *iv.* il comma 9.4, secondo cui "*Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dal Titolo 6 del TIQD, il distributore è tenuto a informare il richiedente o il produttore, contestualmente alla notifica dell'esito della verifica, del tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, e che in caso di mancato rispetto di tale tempo è previsto un indennizzo automatico*";
- l'articolo 10 rubricato "*Tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*" e in particolare:
  - i. il comma 10.1, il quale prevede che "*Il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di messa a disposizione al richiedente o al produttore del documento recante l'esito della verifica della tensione di fornitura e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*";
- Titolo 3 che individua i "*Livelli specifici e generali di qualità commerciale*", articolo 22 rubricato "*Livelli specifici di qualità commerciale del servizio*" e, in particolare, la Tabella 1 che stabilisce:
  - i. il "*Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura*" in "*20 giorni lavorativi*";
  - ii. il "*tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura"* in "*50 giorni lavorativi*";
- Titolo 4 che disciplina gli "*Indennizzi automatici*" e in particolare:

12. rilevano, infine, le seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione 292/06:
    - l'articolo 4 rubricato "*Misuratore elettronico monofase di bassa tensione*" e in particolare:

i. il comma 4.1 che indica che "*Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono essere conformi*";
ii. il comma 4.2, lett. o) secondo cui i "*I misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono effettuare la misura del valore efficace della tensione in conformità alla norma CEI EN 50160*".

QUADRO FATTUALE:

13. In data 23 giugno 2022, [*omissis*], in qualità di mandatario con rappresentanza di [*omissis*] (di seguito: mandatario), ha trasmesso al gestore una domanda di connessione per l'impianto fotovoltaico associato al POD [*omissis*], sito in via [*omissis*], per una potenza in immissione pari a 4,0 kW;
14. in data 21 luglio 2022, e-distribuzione ha pubblicato sul Portale Produttori Web il relativo preventivo per la connessione alla rete BT avente codice di rintracciabilità ID 334801997. La soluzione di connessione non prevedeva la necessità di eseguire opere di potenziamento della rete esistente ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione in parola;
15. in data 16 settembre 2022, il mandatario ha trasmesso al gestore l'accettazione del suddetto preventivo;
16. in data 29 novembre 2022, l'impianto fotovoltaico di [*omissis*] è stato connesso alla rete di e-distribuzione;
17. in data 6 febbraio 2023, la reclamante ha trasmesso un reclamo al proprio venditore di energia elettrica, lamentando il frequente blocco dell'impianto "*dovuto alla tensione di rete troppo elevata, che supera i 253V, e che ciò avviene a causa di un'impedenza di rete troppo elevata del distributore*";
18. in data 1 marzo 2023, il venditore ha respinto il suddetto reclamo affermando che "*e-distribuzione S.p.A., da noi interpellata in merito, ci ha comunicato che a seguito di attività di analisi della situazione evidenziata non è risultata evidenza di disservizi che possano avere causato i disagi riferiti*", informando al contempo la reclamante della possibilità di richiedere a e-distribuzione di effettuare "*una verifica strumentale della tensione*";
19. in data 7 aprile 2023, il gestore ha ricevuto, da parte di [*omissis*], la richiesta di effettuazione di una verifica della tensione ai sensi dell'articolo 94 del TIQE;
20. nel periodo compreso tra il 19 aprile 2023 e il 3 maggio 2023, e-distribuzione ha effettuato la suddetta verifica della tensione;
21. in data 5 maggio 2023, il gestore ha trasmesso alla reclamante il resoconto della verifica in cui si riporta che "*il valore di alimentazione della tensione rientra nei limiti di variazione previsti*" e, pertanto, "*viene addebitato al cliente il corrispettivo previsto*";
22. in data 27 giugno 2023, e-distribuzione ha informato la reclamante che nei giorni successivi sarebbero stati eseguiti dei lavori sugli impianti che alimentano la propria fornitura;

23. in data 29 giugno 2023, il gestore ha effettuato il citato intervento tecnico programmato;
24. in data 4 luglio 2023, [*omissis*] ha esperito un tentativo di conciliazione - rivelatosi infruttuoso - presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità;
25. in data 8 settembre 2023 (prot. Autorità 57072 dell'8 settembre 2023), [*omissis*] ha sporto un primo reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
26. in data 18 settembre 2023 (prot. 58891), l'Autorità ha respinto il suddetto reclamo per vizi procedurali;
27. in data 3 ottobre 2023, "*a fronte di segnalazioni da parte del produttor*e", il gestore ha "*effettuato un sopralluogo dal quale non sono emerse criticità ascrivibili alla rete di distribuzione*";
28. in data 20 ottobre 2023, e-distribuzione ha risposto al citato reclamo dell'8 settembre 2023;
29. nel periodo tra il 31 gennaio 2024 e il 19 febbraio 2024, e-distribuzione ha effettuato alcuni lavori di rifacimento della linea;
30. in data 1 ottobre 2024, [*omissis*] ha presentato un nuovo reclamo al gestore;
31. in data 31 ottobre 2024, e-distribuzione ha risposto al suddetto reclamo, affermando che "*risulta necessario condurre opportune valutazioni e specifici studi sulla rete di cui le renderemo conto entro il prossimo 30 novembre*";
32. in data 30 novembre 2024, non avendo ricevuto i preannunciati risultati entro la tempistica indicata, [*omissis*] ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

33. La reclamante lamenta il "*persistere dei problemi di disconnessione dell'impianto fotovoltaico per problemi di sovratensione nonostante l'intervento di rifacimento della linea conclusosi il 19-02-2024*" e il precedente intervento tecnico, effettuato dal gestore in data 29 giugno 2023 che, pur avendo comportato un innalzamento della capacità di immissione della potenza in rete, non è risultato "*risolutivo del problema*";
34. la reclamante afferma che "*i distacchi si verificano in corrispondenza del periodo di massimo irraggiamento*" come evidenziato nei "*grafici relativi all'andamento della potenza e della tensione ai morsetti dell'inverter, estrapolati dalla piattaforma del venditore Solaredge, relativi al periodo successivo all'intervento di verifica effettuato da e-distribuzione tra il 21 febbraio e il 5 marzo 2025*";
35. la reclamante contesta, inoltre, "*la misurazione effettuata da e-distribuzione in quanto non idonea a verificare la capacità della rete BT di assorbire la potenza immessa dall'impianto fotovoltaico installato presso la mia abitazione.*". Infatti, "*La tensione misurata nel test condotto dal gestore della rete di distribuzione risulterà sempre nei limiti, in quanto il sistema di protezione di interfaccia dell'impianto fotovoltaico scollega l'impianto se si supera il limite di tensione imposto al prosumer, che è identico al limite imposto al gestore. Si fa notare inoltre che la misurazione viene condotta registrando i dati con un intervallo di acquisizione di alcuni millisecondi (i dati grezzi conservati da e-distribuzione), quindi i dati vengono*

mediati ogni 10 minuti. Applicando la media ogni 10 minuti, eventuali valori di tensione fuori limite vengono nascosti";

36. pertanto, [*omissis*] avanza le seguenti richieste:
    - "*Adeguamento immediato della linea di fornitura al fine di permettere l'immissione della potenza indicata nel preventivo (Cod. 334801997).*
    - *Rimborso delle spese di fornitura per il periodo dal 29-11-2022 fino alla data di adeguamento della linea, per compensare il mancato funzionamento ottimale dell'impianto e la mancata vendita dell'eccesso di energia prodotta al GSE (scambio sul posto).*
    - *Piantumazione di alberi nel territorio della regione Piemonte in numero sufficiente a compensare la produzione indesiderato di CO2 derivante dalla mancata autoproduzione di energia elettrica.*".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

37. E-distribuzione afferma di aver provveduto, tra il 31 gennaio 2024 e il 19 febbraio 2024, a "*potenziare la rete esistente, alimentante tra le altre anche la fornitura del produttore, tramite la realizzazione di un nuovo tratto di linea interrata in Bassa Tensione, della lunghezza di circa 350 metri*", prevedendo anche lo spostamento del "*misuratore vicino alla nuova colonnina di sezionamento della costruenda linea, a cura e spese dello scrivente*";
38. il gestore precisa che tali lavori sono stati programmati ed eseguiti in seguito ad analisi da cui era "*emerso che in particolari condizioni di carico della linea che alimenta la Sua fornitura, la immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico può causare un aumento anomalo della tensione* (...) *Contestualmente, è stato altresì modificato l'assetto della rete esistente. L'utenza POD* [*omissis*] *è stata pertanto alimentata da una diversa cabina secondaria, passando dalla precedente cabina MT/BT denominata «Pieve» alla cabina MT/BT denominata «Colombaro»*;
39. il gestore afferma, altresì, di aver provveduto a "*richiedere al suo venditore di rimborsare quanto a suo tempo addebitato per la verifica della tensione*", richiesta dalla reclamante in data 7 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 94 del TIQE;
40. infine, e-distribuzione afferma che, a seguito "*della verifica di tensione eseguita in data 05/03/2025, non sono state rilevate criticità o anomalie imputabili alla rete. Di conseguenza, non è attualmente prevista l'esecuzione di ulteriori interventi di potenziamento della rete BT alimentante l'utenza POD* [*omissis*]".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

41. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se i ripetuti distacchi dell'inverter dell'impianto fotovoltaico, associato al POD [*omissis*], contestati da [*omissis*] e tuttora persistenti, siano causati da anomalie della tensione sulla rete gestita da e-distribuzione e, conseguentemente, se il gestore

sia tenuto al ripristino del valore corretto della tensione di fornitura e all'erogazione di eventuali indennizzi automatici;

42. in via preliminare, si sottolinea che le valutazioni tecniche necessarie a stabilire la conformità alla regolazione della qualità della tensione fornita da e-distribuzione devono necessariamente prendere a riferimento l'attuale configurazione della rete, come risultante al termine dei lavori effettuati da e-distribuzione tra il 31 gennaio 2024 e il 19 febbraio 2024, che hanno comportato la modifica dell'assetto di rete con il passaggio dell'utenza POD [*omissis*], intestata alla reclamante, dalla precedente cabina MT/BT denominata "Pieve" alla cabina MT/BT denominata "Colombaro";
43. al riguardo, l'Autorità prende atto dei documenti allegati al reclamo oggetto della presente decisione attestanti il fatto che, per il periodo dal 29 novembre 2022 (data di connessione dell'impianto fotovoltaico *de quo*) al 19 febbraio 2024 (data del citato cambio di assetto della rete), e-distribuzione, attraverso la propria compagnia assicurativa, ha liquidato alla reclamante, in data 24 settembre 2024, una somma a titolo di risarcimento del danno a seguito di una richiesta, avanzata da [*omissis*] in data 22 aprile 2024, in cui veniva contestata la medesima problematica oggetto della presente decisione;
44. precisato ciò, dall'analisi dei dati prodotti da e-distribuzione nel corso dell'istruttoria e relativi alle campagne di monitoraggio della qualità della tensione BT per i periodi 15 maggio 2020 - 15 settembre 2024 e 26 giugno 2024 - 22 novembre 2024, non sono emerse violazioni della regolazione sulla porzione di rete BT in cui è inserita l'utenza POD [*omissis*] intestata alla reclamante;
45. ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 54 del TIQD, i misuratori oggetto di monitoraggio devono misurare le variazioni della tensione di alimentazione in conformità alla più recente edizione della norma CEI EN 50160, anche in ragione delle caratteristiche tecniche dei misuratori elettronici di prima generazione. In particolare, dalle rilevazioni effettuate dal gestore tramite misuratori sentinella sottesi alla cabina «Colombaro» per il periodo successivo al 19 febbraio 2024, è emerso che quattro utenze (su circa 30 utenze monitorate) hanno registrato valori di tensione minima inferiori al limite di 207 V definito dall'articolo 50, comma 3 del TIQD. Fra queste utenze è compresa l'utenza della reclamante, il cui valore minimo di tensione, pari a 206 V, risulta in ogni caso compatibile con la norma CEI EN 50160;
46. pertanto, con riferimento a tali campagne di monitoraggio, non si prevede l'obbligo di iniziative di ripristino del valore corretto della tensione di alimentazione, da parte del gestore, in relazione all'utenza della reclamante;
47. tuttavia, e-distribuzione ha eseguito una ulteriore verifica della tensione BT dal 21 febbraio 2025 al 5 marzo 2025. Il report di tale verifica è stato trasmesso all'Autorità e alla reclamante nel corso dell'istruttoria, e precisamente in data 21 marzo 2025, con la precisazione che "*la fornitura in argomento è collegata alla fase S che nei report corrisponde alla «Tensione L3»*";
48. l'esito di tale verifica della tensione indica, per la tensione L3, una percentuale non nulla di valori fuori limite +/-10%;
49. pertanto, risulta accertata la violazione dei limiti di tensione definiti dal Titolo 6 del TIQD; al riguardo, il TIQC ha chiarito, rispetto alle previgenti disposizioni, che i

limiti dei valori della tensione necessari ai fini dell'esito conforme della verifica della tensione di fornitura devono fare riferimento a quanto indicato al Titolo 6 del TIQD e, in particolare, all'articolo 50, comma 3 che prevede espressamente che "*Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V* (…) *si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V*", senza ulteriori specificazioni o margini di tolleranza;

50. conseguentemente, il gestore è tenuto a:
    - restituire a [*omissis*], ai sensi dell'articolo 9, comma 2 de TIQC, l'eventuale corrispettivo versato per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura dal 21 febbraio 2025 al 5 marzo 2025, in quanto i valori della tensione di fornitura non risultano essere compresi nei limiti di variazione del Titolo 6 del TIQD e, in particolare, dell'articolo 50, comma 3;
    - disporre, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del TIQC, il "*ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*", rendendolo conforme ai limiti di variazione indicati dal medesimo articolo 50, comma 3 del TIQD, con riferimento alla porzione di rete di distribuzione che alimenta l'utenza POD [*omissis*] intestata alla reclamante;
51. si evidenzia, inoltre, che l'attuale regolazione di settore non prevede indennizzi automatici per violazione dei limiti di tensione;
52. tuttavia, l'articolo 10 e la Tabella 1 dei "*Livelli specifici di qualità commerciale*" del TIQC stabiliscono che il "*tempo massimo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*" è pari a 50 giorni lavorativi e deve essere calcolato "*tra la data di messa a disposizione al richiedente o al produttore del documento recante l'esito della verifica della tensione di fornitura e la data di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*";
53. in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura, e-distribuzione sarà tenuto a erogare a [*omissis*] l'indennizzo automatico di cui all'articolo 26 del TIQC;
54. con riferimento, infine, alle richieste avanzate dalla reclamante con riferimento al "*rimborso delle spese di fornitura a compensazione della mancata vendita dell'energia prodotta in eccesso al Gestore per i Servizi Energetici*" e alla "*piantumazione di alberi nel territorio della regione Piemonte*", si evidenzia che non rientrano nella potestà cognitiva propria della funzione giustiziale dell'Autorità le istanze di natura risarcitoria (anche nel caso di eventuale accertamento della violazione della regolazione da parte del gestore) e/o di natura compensativa, ferma restando la facoltà per l'interessato di far valere le stesse nella competente sede giurisdizionale, qualora abbia interesse;
55. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta fondato con riferimento alla prima richiesta avanzata dalla reclamante in merito all'"*Adeguamento immediato della linea di fornitura al fine di permettere l'immissione della potenza indicata nel preventivo*";

56. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da [*omissis*] nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione ad un impianto fotovoltaico associato al POD [*omissis*];
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A., con riferimento all'impianto fotovoltaico associato POD [*omissis*], di:
   - restituire a [*omissis*], ai sensi dell'articolo 9, comma 2 de TIQC, l'eventuale corrispettivo, qualora versato, per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura tenutasi dal 21 febbraio 2025 al 5 marzo 2025;
   - disporre, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del TIQC, il "*ripristino del valore corretto della tensione di fornitura*", rendendolo conforme ai limiti di variazione indicati nel Titolo 6 del TIQD e, in particolare, all'articolo 50, comma 3;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini